

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 41-526

Revoca della D.G.R. n. 55-954 del 3 novembre 2010 afferente al Reg. CE n. 834/2007 e relativo DM applicativo n. 18354 del 27.11.2009, art. 3, comma 1), secondo trattino - Disposizioni circa la relativa applicazione per quanto riguarda le rotazioni agrarie nella coltivazione del riso biologico.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

visto il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

visto il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 8 febbraio 2010;

considerato che il succitato Decreto Ministeriale, all'articolo 3 (Produzione vegetale), comma 1) Norme di produzione vegetale, sostiene che "nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del reg. CE n. 834/2007, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento";

considerato che il secondo trattino del comma 1) del suddetto articolo prevede che il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;

considerato che la D.G.R. n. 55-954 del 3 novembre 2010 dispone, in deroga a quanto previsto dal citato Decreto ministeriale, per alcune particolari situazioni aziendali nelle quali risulta difficile la completa applicazione delle norme ivi contenute, la possibilità di utilizzare tecniche agronomiche alternative rispetto a quelle previste dal secondo trattino del comma 1) in grado comunque di assicurare le stesse finalità e gli obiettivi delle rotazioni agrarie in agricoltura biologica;

preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con le note nn. 18766 del 29/11/2010, 4159 del 02/03/2011 e 80169 del 30/10/2014 ha evidenziato che la D.G.R. n. 55-

954 del 03/11/2010 ha previsto criteri di applicazione degli avvicendamenti colturali non conformi a quanto stabilito dal DM e ha richiesto di provvedere all'annullamento della D.G.R. medesima;

visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo **sviluppo** rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

considerato che l'art. 29 del suddetto regolamento prevede precise disposizioni circa il sostegno da concedere **agli agricoltori** che si impegnino ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica;

vista la proposta del programma di sviluppo rurale 2014-2020 approvata con D.G.R. n. 19-260 del 28/08/2014 presentata alla Commissione U.E. in data 01/09/2014;

considerato che tale proposta prevede l'attivazione di due specifiche operazioni di **sostegno** all'agricoltura biologica relative alla conversione agli impegni dell'agricoltura biologica ed al mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica;

ritenuto opportuno, al fine di non creare divario a livello nazionale tra i vari operatori biologici, revocare la D.G.R. n. 55-954 del 03/11/2010 ed adottare, anche per le aziende risicole piemontesi, quanto previsto dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

di revocare la D.G.R. n. 55-954 del 03/11/2010, dando completa applicazione a quanto previsto dall'art 3 "Produzione vegetale", comma 1 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)